

Sentenza n. 4002/2024 pubbl. il 13/09/2024  
RG n. 3972/2022

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome Del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Giudice dott. Marco Bottino, a seguito del deposito e dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpv sostitutive dell'udienza del 13.9.24, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa n. 3972/2022 del R.G. Previdenza,

**T R A**

[REDACTED] rapp.to e difeso dall'avv. Gentile Francesco;

**Ricorrente**

**C O N T R A R I O**

**I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,**  
come in atti;

convenuto difeso

**resistente**

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato il 28.3.22, il ricorrente, premesso di aver svolto il servizio militare dal 26.9.75 al 18.10.76 e di aver lavorato alle dipendenze dell'ENEL dal 1.1.76 al 31.12.2008 con contribuzione versata al fondo elettrici, di aver inoltre lavorato dal 1.1.09 al 31.12.20 quale bracciante agricolo con contribuzione versata al FPLD, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo accertarsi il proprio diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo ex art. 1, comma 239 l. 228/12 come modificato dall'art. 1, comma 195 L. 232/16, anziché secondo il metodo della trasformazione dei contributi del fondo elettrici nel FPLD operato dall'INPS e anziché con il metodo di calcolo seguito dall'INPS.

Allegava che l'INPS a seguito di domanda di pensione in cumulo presentata in data 4.8.21, dopo aver rigettato la domanda a causa di una duplicazione di istanze, d'ufficio in data 25.11.21 aveva provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico attraverso la trasformazione dei contributi del fondo elettrico nel FPLD e non mediante il cumulo.

Allegava in diritto che l'art. 1, comma 195 della l. 232/16 aveva esteso la platea dei beneficiari del comulo comprendendo anche coloro che avevano maturato il diritto alla pensione in una delle casse coinvolte dal comulo.



Tanto premesso concludeva chiedendo l'accertamento della illegittimità del provvedimento di liquidazione dell'INPS e dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate dal cumulo e per la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle differenze retributive dalla data del 1.7.21. Spese vinte.

Si costituiva l'INPS ribadendo le ragioni del diniego già espresse nel provvedimento di rigetto: impossibilità di cumulo in quanto il ricorrente la cui contribuzione al fondo elettrici era anteriore la data del 30.7.10, non aveva maturato i requisiti per il trattamento pensionistico nel fondo elettrici.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Il caso di cui al ricorso, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 239, legge 228/12 così come modificata dall'art 1, comma 195, legge 232/16 che prevede l'applicazione del cumulo per i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per tutti i periodi non coincidenti per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

Nel caso di specie, non risultano ragioni ostative al cumulo.

Pertanto la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.

Va dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate dal cumulo e per la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle differenze retributive dalla data del 1.7.21.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara illegittimo il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia emesso dall'inps in data 25.11.21 e accerta il diritto di parte ricorrente all'erogazione in cumulo della pensione di vecchiaia con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze maturate dal 1.7.21;
- 2) condanna l'inps al pagamento delle spese che liquida in euro 1780,00 con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Aversa addì 18.9.24

Il Giudice del lavoro  
dott. Marco Bottino

